



# Comune di Bassano del Grappa

## ORDINANZA

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Registro Unico</b> | 266 del 22/07/2015 |
|-----------------------|--------------------|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Area</b> | A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità, Mobilità |
|-------------|--|

**OGGETTO: IMPIANTO IDRICO DI AUTOLAVAGGIO SITO A BASSANO DEL GRAPPA (VI), IN VIA CARPELLINA N. 32 . INTERVENTI DI DISINFEZIONE . ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- in data 21.07.2015, acquisita al prot. com. 47440, è pervenuta all'Area V – Servizio Ambiente da parte dell'ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI) - Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la comunicazione (Prot. ULSS n. 3 n. 0034840/15 del 20/07/2015) di presenza di legionella in alcuni campioni d'acqua potabile prelevati presso l'impianto idrico dell'autolavaggio sito in Bassano del Grappa (VI), alla via Carpellina n. 32;
- l'impianto di autolavaggio risulta essere di proprietà della Società Fantinato Pio & C. Sas di Fantinato Ornella con sede legale in via Ca' Dolfin n. 213 di Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 02060320245 -;

**DATO ATTO** che con la succitata nota l'ULSS n. 3 di Bassano del Grappa – Dipartimento di Prevenzione ha comunicato che:

- sono stati effettuati dei campioni di acqua sull'impianto idrico dell'autolavaggio sopracitato;
- le analisi eseguite sull'acqua calda erogata da una lancia dell'impianto di lavaggio auto a *self service* hanno evidenziato la presenza di legionella nella concentrazione di 2300 UFC/l;
- la verifica dell'impianto effettuata contestualmente al prelievo dei campioni ha evidenziato caratteristiche costruttive e di esercizio tali da favorire la proliferazione del batterio legionella all'interno dello stesso, *data la presenza di un addolcitore, di un impianto di trattamento dell'acqua ad osmosi inversa e considerato che la temperatura di esercizio dell'acqua calda era tarata a 35 °C;*

**CONSIDERATO** che l'ULSS n. 3 di Bassano del Grappa – Dipartimento di Prevenzione ritiene indispensabile, a tutela della salute pubblica, l'emissione di un'ordinanza contingibile ed urgente che disponga:

- *l'immediata disinfezione da parte di "figure competenti" dell'impianto idrico dell'autolavaggio secondo le modalità previste dall'allegato 13 delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 07 maggio 2015 e la revisione della valutazione del rischio per identificare le necessarie ulteriori misure preventive e correttive;*
- *la presentazione tramite PEC ([protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it)) al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Az. Ulss n. 3, della documentazione relativa alle attività di cui al punto precedente e della comunicazione di ultimazione delle operazioni di bonifica al fine di permettere le previste verifiche sulla loro idoneità;*

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale..."*;
- è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 7 maggio 2015, il documento che ha riunito, aggiornato e integrato tutte le indicazioni riportate nelle linee guida nazionali e normative: *"Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi"*, pubblicate in G.U. del 5 maggio 2000; *"Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e termali"* e

*“Linee guida recanti indicazioni ai laboratori con attività di diagnosi microbiologica e controllo ambientale della legionellosi”* (G.U. n 28 del 4 Febbraio 2005 e G.U. n 29 del 5 Febbraio 2005);

**PRESO ATTO**, dunque, che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza Sindacale contingibile ed urgente ex art. 50 comma 5 del D. Lgs.n. 267/2000, al fine di prevenire pericoli igienico - sanitari;

**VISTA** la L. 241/1990;

**VISTO** l'art. 29 comma 8 dello Statuto Comunale;

**Tutto ciò premesso,**

### **ORDINA**

alla Società **Fantinato Pio & C. Sas di Fantinato Ornella** con sede legale in via Ca' Dolfin n. 213 di Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 02060320245 – in persona del legale rappresentante Sig.ra Fantinato Ornella, nata a Bassano del Grappa (VI) il 24/09/1980 e residente a Rosà in via Puccini n. 22, di:

- provvedere, **entro e non oltre 3 giorni** dalla data di notifica della presente ordinanza, alla disinfezione da parte di *“figure competenti”* dell'impianto idrico dell'autolavaggio secondo le modalità previste dall'allegato 13 delle Linee guida per la prevenzione ed il controllo della legionellosi approvate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 07 maggio 2015 e la revisione della valutazione del rischio per identificare le necessarie ulteriori misure preventive e correttive;
- provvedere alla presentazione tramite PEC (Pec: [protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it)) al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 3 e al Comune di Bassano del Grappa – Servizio Ambiente (Pec: [bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net)), della documentazione relativa alle attività di cui al punto precedente e della comunicazione di ultimazione delle opere di bonifica al fine di permettere le previste verifiche sulla loro idoneità da parte dell'ULSS medesima.

### **AVVERTE**

la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta per il trasgressore l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative specificatamente previste.

### **INFORMA**

- il responsabile del procedimento per il presente atto è il dott. Renzo Cortese, in qualità di Dirigente Area V – Servizio Ambiente;
- ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso.

### **DA' ATTO**

avverso il presente provvedimento, gli interessati possono proporre ricorso al T.A.R. della Regione del Veneto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla pubblicazione/comunicazione a norma di legge.

### **DISPONE**

la notifica del presente atto, a mezzo del messo comunale secondo le modalità di cui all'art. 137 c.p.c. alla Società:

- **Fantinato Pio & C. Sas di Fantinato Ornella** con sede legale in via Ca' Dolfin n. 213 di Bassano del Grappa (VI) - P.IVA 02060320245 – in persona del legale rappresentante Sig.ra Fantinato Ornella, nata a Bassano del Grappa (VI) il 24/09/1980 e residente a Rosà in via Puccini n. 22.

### **DISPONE ALTRESÌ**

per la presente ordinanza:

- la trasmissione tramite PEC, per quanto di competenza e per le verifiche dell'idoneità degli interventi, **all'ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI) – Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione** - PEC: [protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it](mailto:protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it)

**\*IL SINDACO**  
**Riccardo Poletto**

*\* Documento firmato digitalmente. Il documento informatico è stato predisposto e conservato presso il Comune di Bassano del Grappa in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.Lgs. 82/05.*